

ANTICORRUZIONE/ Tar del Lazio

# *Il responsabile vince sull'Anac*

DI DARIO FERRARA

**A**nticorruzione sì, ma nel rispetto del principio di legalità. L'authority non può ordinare al responsabile per la prevenzione (Rpc) dell'ente vigilato di dichiarare la nullità della nomina perché l'incarico risulta inconfirabile. E ciò perché non si può riconoscere all'autorità un potere d'ordine tanto penetrante, anche in veste di «estremo garante» contro il malaffare nella pubblica amministrazione: procedere spetta soltanto al Rpc interno all'ente, che assumerà poi le conseguenti decisioni. Così la sentenza 11270/16 del 14/11/2016 del Tar Lazio, sez. I. Accolto il ricorso di un consorzio Asi campano: alla presidenza dell'area di sviluppo industriale approva un sindaco di un comune della zona e la delibera Anac accerta l'inconfirabilità dell'incarico. Il bello è che l'autorità ordina al Rpc interno all'Asi di procedere alla contestazione e di irrogare anche la sanzione ex art. 18 del dlgs 39/2013, attuativo della legge Severino. Ma in base alla stessa riforma l'Anac non può intervenire in luogo del responsabile della prevenzione nell'ente vigilato ma deve limitarsi a

esprimere al destinatario il suo orientamento, sicuramente «molto qualificato»: spetta poi all'ente, nel rispetto della sua autonomia organizzativa, adottare le decisioni necessarie in materia di incompatibilità degli incarichi nel rispetto della legge; diversamente, concludono i giudici amministrativi, si finirebbe per trasformare in modo surrettizio il controllo dell'authority in un vero e proprio potere di sostituzione, al di fuori di un «adeguato riconoscimento delle previsioni legislative». Sbaglia l'Anac quando sostiene che a escludere l'esistenza di un potere di sostituzione dell'autorità sull'ente vigilato si verificherebbe un «vuoto di tutela» con il rischio di «sterilizzare» gli effetti perseguiti dalla normativa anticorruzione: non bisogna dimenticare, sottolinea il Tar, che l'atto del responsabile della prevenzione interno all'amministrazione può sempre essere annullato dal giudice amministrativo. Spese compensate per complessità della materia e novità della questione.

